

Allegato B - Capitolato speciale d'appalto

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Per l'affidamento del servizio di accoglienza straordinaria delle persone richiedenti protezione internazionale che il Ministero dell'Interno ha destinato al Trentino, da svolgersi presso la residenza Fersina (ex caserma Damiano Chiesa), sita a Trento in via al Desert n. 1.

INDICE

norme amministrative

- Art. 1 Oggetto del servizio
- Art. 2 Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività
- Art. 3 Obblighi a carico dell'appaltatore e della stazione appaltante
- Art. 4 Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi
- Art. 5 Documenti che fanno parte del contratto
- Art. 6 Durata del contratto
- Art. 7 Importo del contratto
- Art. 8 Avvio dell'esecuzione del contratto
- Art. 9 Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore
- Art. 10 Variazioni contrattuali
- Art. 11 Modalità di pagamento e fatturazione del compenso
- Art. 12 Fallimento e altre vicende soggettive dell'appaltatore
- Art. 13 Controlli sull'esecuzione del contratto
- Art. 14 Divieto di cessione del contratto e dei crediti derivanti dal contratto
- Art. 15 Subappalto
- Art. 16 Tutela dei lavoratori
- Art. 17 Condizioni economico-normative da applicare al personale dipendente ed ai soci lavoratori impiegati nell'appalto
- Art. 18 Sicurezza
- Art. 19 Elezione di domicilio dell'appaltatore
- Art. 20 Tutela della riservatezza e trattamento dei dati
- Art. 21 Cauzione definitiva
- Art. 22 Obblighi assicurativi
- Art. 23 Penali
- Art. 24 Risoluzione del contratto per inadempimento
- Art. 25 Clausole di risoluzione espressa
- Art. 26 Recesso
- Art. 27 Definizione delle controversie
- Art. 28 Tracciabilità dei flussi finanziari
- Art. 29 Spese contrattuali
- Art. 30 Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip
- Art. 31 Disposizioni anticorruzione
- Art. 32 Norma di chiusura

Art. 1 – Oggetto del servizio

1. L'appalto ha per oggetto il servizio di accoglienza straordinaria delle persone richiedenti protezione internazionale che il Ministero dell'Interno ha destinato al Trentino, da svolgersi presso la residenza Fersina (ex caserma Damiano Chiesa), sita a Trento, in via al Desert n. 1.

2. Lo svolgimento del servizio di cui sopra è rivolto ad un massimo di 250 stranieri maggiorenni richiedenti protezione internazionale, presenti sul territorio trentino in base al Protocollo d'Intesa tra la Provincia Autonoma di Trento – Dipartimento Salute e solidarietà sociale ed il Commissariato del Governo per la Provincia di Trento, approvato con determinazione del Dipartimento Salute e Solidarietà Sociale n. 239 del 22 dicembre 2015.

Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività

L'attività di accoglienza straordinaria si concretizza nei sottoelencati servizi per un totale massimo annuo di 23.220 ore operatore effettive:

a) servizi di gestione amministrativa:

a1) registrazione degli ospiti, sulla base dei dati forniti dalla Provincia (dati anagrafici, sesso, nazionalità, data di entrata, data di ingresso e uscita) con comunicazione al Cinformi di ogni eventuale variazione delle presenze giornaliere;

a2) controllo e verifica della piena funzionalità e dell'efficienza della struttura H24;

b) servizi di assistenza generica alla persona:

b1) orientamento generale sulle regole comportamentali all'interno della struttura, nonché sulla relativa organizzazione;

b2) supporto nell'uso della lavanderia interna da parte degli ospiti;

b3) altri servizi di assistenza generica alla persona H24;

b4) servizio interno permanente sicurezza antincendio ed evacuazione H24;

c) servizi di pulizia ed igiene ambientale:

c1) supporto e organizzazione della turnazione degli ospiti per le pulizie giornaliere e periodiche dei locali e degli arredi;

c2) supporto e organizzazione della turnazione degli ospiti nella raccolta e smaltimento dei rifiuti;

d) fornitura di beni:

d1) distribuzione effetti lettereci (forniti dal committente o suo incaricato) composti da lenzuola, federe e coperte, che saranno periodicamente cambiati per l'avvio al servizio di lavanderia, e quant'altro utile al comfort della persona;

d2) distribuzione di prodotti per l'igiene personale e vestiario (fornito dal committente e/o da donatori), intendendo la fornitura del minimo necessario al momento dell'accoglienza presso la struttura e, all'occorrenza, il rinnovo dei beni da effettuare periodicamente al fine di garantire l'igiene e il decoro della persona;

e) servizi per l'integrazione:

e1) orientamento al territorio e percorsi di facilitazione all'integrazione sociale e alla vita comunitaria;

e2) organizzazione di attività info-formative e per il tempo libero da svolgere nel corso della giornata.

Il servizio dovrà essere svolto per sette giorni la settimana con un'attività organizzata in turni con un numero di operatori sociali pari ad un minimo di 15 unità formati sulla sicurezza antincendio ad alto rischio (comprensivo di 1 responsabile di struttura), considerato un numero di profughi presenti presso la caserma stimato in circa 250 unità, ma con un'alta variabilità rispetto a tale numero di ospiti. Cinformi si riserva quindi di comunicare tempestivamente le quantità di ore di servizio ritenute necessarie. La presenza media minima nelle fasce orarie diurne è di almeno 2 operatori per turno e 3 per la fascia oraria notturna. Il responsabile della struttura deve essere occupato a tempo pieno.

Art. 3 - Obblighi a carico dell'appaltatore e della stazione appaltante

1. L'aggiudicatario, nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto e al presente capitolato.

2. La stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.

3. L'aggiudicatario si impegna a indicare all'interno della sua organizzazione un referente e un suo sostituto, che dovranno rapportarsi con il coordinatore di Cinformi o un suo incaricato per la gestione delle attività derivanti dal contratto.

4. Per i servizi di cui all'articolo 2 l'aggiudicatario si impegna a garantire complessivamente il numero di operatori sociali necessario a coprire l'erogazione di tutti i servizi.

5. L'aggiudicatario si impegna a garantire l'idoneità professionale e personale degli operatori sociali addetti a svolgere l'attività convenzionata e a farli partecipare, in accordo tra le parti, a eventuali corsi di formazione e di aggiornamento promossi dalla Provincia, per l'espletamento delle attività previste dal contratto.

6. L'aggiudicatario si impegna a prestare il personale necessario ad erogare i servizi richiesti, in base al numero effettivo di migranti presenti presso la "residenza Fersina", adeguandosi quindi alle continue variazioni in aumento o in diminuzione delle persone ospitate.

7. Deve essere altresì garantita la continuità e regolarità del servizio. In particolare, l'appaltatore deve garantire il rispetto dell'orario dei turni da parte dei propri operatori e deve provvedere alla sostituzione del personale assente per malattia.

8. L'aggiudicatario si impegna all'osservanza delle normative vigenti sull'assunzione, tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza degli operatori, sollevando da ogni e qualsiasi responsabilità la Provincia a seguito della mancata osservanza di quanto sopra, con particolare riferimento al puntuale e conforme pagamento di quanto di spettanza ai propri dipendenti.

Art. 4 - Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:

a. il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 "*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*" e il Regolamento di esecuzione contenuto nel D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto applicabili;

b. il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*" e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;

c. la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 "*Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento*" e il D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. "*Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23*", per quanto applicabili;

d. la legge 13 agosto 2010, n. 136 *“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”*;

e. il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, *“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”*;

f. la legge 6 novembre 2012, n. 190, *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*;

g. la legge provinciale 2 maggio 1990, n. 13 *“Interventi nel settore dell'immigrazione straniera extracomunitaria”*;

h. le norme del codice civile;

2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362 - 1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.

3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso.

In tal caso le parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile a quello che le parti avevano originariamente voluto e che assicurino un'esecuzione del presente contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle parti.

Art. 5 - Documenti che fanno parte del contratto

a.1) il presente capitolato;

a.2) l'offerta tecnica;

a.3) l'offerta economica.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'art. 11, comma 13 del D.Lgs. n. 163/2006.

Art. 6 – Durata del contratto

1. Il servizio ha inizio dalla data del verbale di consegna del servizio e ha durata di 1 (un) anno (dalla data presunta del 11 maggio 2016 al 10 aprile 2017), con possibilità di rinnovare il contratto per la durata di 1 (un) ulteriore anno. La Provincia Autonoma di Trento può autorizzare l'**esecuzione anticipata del servizio**, nelle more della stipula del contratto e previa verifica dei requisiti in capo all'aggiudicatario.

2. Qualora nel periodo stabilito venissero meno le esigenze di accoglienza straordinaria dei migranti previste dal protocollo d'Intesa di cui all'art. 1, il contratto si intenderà concluso alla data dell'ultima prestazione fornita, a seguito di comunicazione di cessazione da parte del Commissariato del Governo, senza corresponsione di onere alcuno.

Art. 7 - Importo del contratto

1. Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte del presente capitolato, si intende offerto all'aggiudicatario in base ai calcoli di propria convivenza a tutto suo rischio.

2. Il prezzo del servizio indicato in sede di gara ed i relativi prezzi applicati non potranno comunque subire alcuna variazione.

Art. 8 - Avvio dell'esecuzione del contratto

1. L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

2. Il responsabile di Cinformi redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'esecutore.

Art. 9 - Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore

1. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal responsabile di Cinformi e preventivamente approvata dalla stazione appaltante.

2. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove la stazione appaltante lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni impartite.

Art. 10 – Variazioni contrattuali

1. Le variazioni nelle prestazioni oggetto del presente contratto, intervenute per circostanze obiettive, vincolano i contraenti entro il limite di un quinto del valore originario e le stesse verranno affidate dalla stazione appaltante con atto di sottomissione.

2. Oltre detto limite, le Parti possono recedere dal contratto e restano obbligate per le sole prestazioni a cui sono rispettivamente tenute alla data del recesso.

3. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta.

Art. 11 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso

1. La stazione appaltante provvederà al pagamento del corrispettivo spettante all'appaltatore con cadenza mensile sulla base delle ore prestate dagli operatori sociali, effettuate in conformità a quanto stabilito nel calendario di lezione programmato.

2. I pagamenti sono disposti previo accertamento da parte della stazione appaltante della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

3. L'accertamento della regolare esecuzione avviene entro 30 giorni dal termine di esecuzione del servizio a cui si riferisce ed è condizione essenziale per procedere alla emissione della documentazione fiscale da parte dell'aggiudicatario.

4. Il pagamento di quanto spettante sarà effettuato successivamente alla presentazione di regolare nota spese in regola con l'imposta sul bollo, se dovuta, indirizzata all'Amministrazione ed accompagnata dalla documentazione comprovante il corrispettivo spettante, precisando che in relazione agli oneri stipendiali verranno rimborsati i soli costi effettivamente pagati o comunque di competenza del periodo, al netto di eventuali agevolazioni fiscali o di altro genere di cui l'aggiudicatario beneficia.

5. La fatturazione di eventuali prestazioni specifiche accessorie effettuate dall'aggiudicatario avverrà su base mensile, previa presentazione di idonea

rendicontazione. Il pagamento di quanto spettante a titolo di rimborso spese sarà effettuato entro 30 giorni dalla presentazione di regolare nota spese, accompagnata dalla documentazione comprovante le spese sostenute.

6. Il pagamento delle fatture, previa verifica e attestazione di regolare esecuzione da parte della stazione appaltante, verrà effettuato entro e non oltre 30 giorni dalla presentazione della documentazione fiscale.

7. In conformità all'art. 31, comma 3, della legge 9 agosto 2013, n. 98 (*Conversione, con modificazioni, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia*) in caso di ottenimento da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dalla stazione appaltante direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

8. Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, la fatturazione del corrispettivo deve corrispondere alle quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, eventualmente modificate secondo le disposizioni dell'art. 12, comma 2. La mancata corrispondenza tra la fatturazione e le quote di partecipazione al raggruppamento note alla stazione appaltante sospenderà il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

9. La stazione appaltante procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite successivamente all'emissione del certificato di conformità definitivo.

Art. 12 – Fallimento e altre vicende soggettive dell'appaltatore

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'appaltatore, di cui all'art. 116 del D.Lgs n. 163/2006, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.

2. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi rispetto alle parti o quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla stazione appaltante mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; la stazione appaltante procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

3. In caso di fallimento o morte dell'appaltatore, la stazione appaltante recederà dal contratto, salvo corrispondere il compenso per la parte di prestazione da questo utilmente eseguita. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applicano i commi 18 e 19 dell'art. 37 del D.Lgs. 163/2006.

Art. 13 – Controlli sull'esecuzione del contratto

1. La stazione appaltante che affida il servizio:

a) si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'aggiudicatario, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica;

b) evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'aggiudicatario può essere chiamato a rispondere all'amministrazione, nei tempi e nei modi da essa specificati, illustrando le azioni correttive che intende porre in essere;

c) si riserva infine, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la facoltà di risolvere il contratto.

Art. 14 – Divieto di cessione del contratto e dei crediti derivanti dal contratto

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto.

2. Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell'art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006 e della L. 21 febbraio 1991, n. 52 e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile alla stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione stessa.

3. In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile alla stazione appaltante solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.

4. Il contratto di cessione dei crediti, di cui ai commi 2 e 3, deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità alla stazione appaltante, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato all'amministrazione appaltante. Il

contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui l'amministrazione ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione alla stazione appaltante.

Art. 15 – Subappalto

1. E' vietato il subappalto del servizio.

Art. 16 – Tutela dei lavoratori

1. L'aggiudicatario è tenuto ad osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

Art. 17 – Condizioni economico-normative da applicare al personale dipendente ed ai soci lavoratori impiegati nell'appalto

1. Avuto riguardo al punto 5 dell'Atto di indirizzo fra le Provincia autonoma di Trento, il Consorzio dei Comuni Trentini e le Parti Sociali del 5 novembre 2010 ed all'allegato 1 del Protocollo di intesa fra la Provincia autonoma di Trento, il Consorzio dei Comuni Trentini e le Parti Sociali del 21 febbraio 2013, trovano applicazione disposizione economico-normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro delle Cooperative sociali e integrativo provinciale. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative. Tale contratto è stato individuato fra i contratti collettivi nazionali e rispettivi accordi integrativi territoriali stipulati a livello nazionale e applicati in via prevalente sul territorio provinciale.

Le predette condizioni economico-normative riguardano unicamente le seguenti voci, come individuate al punto 1 del citato Protocollo del 21 febbraio 2013:

- a) minimi retributivi CCNL e CCPL;
- b) mensilità aggiuntive CCNL e CCPL;
- c) maggiorazione per lavoro straordinario, festivo notturno e supplementare;

- d) eventuali premi di risultato previsti da CCNL e CCPL;
- e) trattamento economico per malattia, infortunio e maternità;
- f) ROL ed ex festività;
- g) modalità di cambio appalto.

2. L'eventuale differenza retributiva derivante dall'applicazione del CCNL ed eventuale CCPL di riferimento formerà una quota (c.d. "indennità appalto") che sarà riconosciuta per l'intero periodo di svolgimento della prestazione lavorativa nell'appalto di servizi di interesse provinciale. Gli istituti contrattuali quali 13esima, 14esima e TFR matureranno pro-quota in riferimento alla durata delle prestazioni nell'appalto.

3. Ai sensi del punto 2 del citato Protocollo del 21 febbraio 2013, qualora i minimi retributivi dei contratti di riferimento individuati vengano rideterminati successivamente all'aggiudicazione dell'appalto e vengano incrementati, l'indennità di appalto non verrà incrementata. Qualora durante l'appalto l'impresa aggiudicataria, che applica CCNL o CCPL diverso da quello di riferimento, veda incrementare i minimi retributivi per effetto dei rinnovi contrattuali, assorbirà gli incrementi fino a concorrenza della determinazione dell'appalto.

Art. 18 – Sicurezza

1. L'aggiudicatario s'impegna a ottemperare verso i propri dipendenti e/o collaboratori a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. In particolare si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m..

3. L'appaltatore s'impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato.

Art. 19 – Elezione di domicilio dell'appaltatore

1. L'appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, come espressamente indicato nel contratto di appalto.

Art. 20 – Tutela della riservatezza e trattamento dei dati

1. Nell'ambito dell'attività oggetto del contratto, l'appaltatore potrà venire a conoscenza e trattare dati comuni ed anche sensibili relativi agli utenti della stazione appaltante.
2. L'appaltatore pertanto, ai sensi dell'art. 29 del Codice in materia di protezione dei dati personali, è nominato Responsabile del trattamento dei dati, che può essere effettuato con strumenti elettronici o comunque automatizzati o con strumenti diversi, per gli adempimenti previsti nel contratto, nei limiti e per la durata dello stesso.
3. I dati oggetto del trattamento si riferiscono a dati personali strettamente necessari per adempiere al contratto stesso.
4. L'appaltatore, in qualità di Responsabile del trattamento dei dati, ha il compito e la responsabilità di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto nonché le istruzioni impartite dal Titolare del trattamento.

In particolare i compiti e la responsabilità del Responsabile del trattamento dei dati sono:

- rispettare le regole generali per il trattamento dei dati così come sancito dalla Parte I, Titolo III, Capi I (Regole per Tutti i Trattamenti) e II (Regole ulteriori per i Soggetti Pubblici) del Codice in materia di protezione dei dati personali;
- verificare e controllare che il trattamento dei dati sia effettuato ai sensi e nei limiti fissati dal D.Lgs. n. 196/2003 e coordinarne tutte le operazioni;
- individuare, secondo idonee modalità, gli incaricati del trattamento dei dati;
- impartire le disposizioni organizzative e operative e fornire agli incaricati le istruzioni per il corretto, lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati, eseguendo gli opportuni controlli;
- adottare le misure e disporre gli interventi necessari per la sicurezza del trattamento dei dati e per la correttezza dell'accesso ai dati;
- adottare le misure occorrenti per facilitare l'esercizio dei diritti degli interessati, ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 del D.Lgs 196/2003 e garantirne il rispetto;
- evadere tempestivamente i reclami degli interessati e le eventuali istanze del Garante per la protezione dei dati personali;
- sovrintendere ai procedimenti di comunicazione, diffusione, trasformazione, blocco, aggiornamento, rettificazione e integrazione dei dati;

- comunicare al Titolare del trattamento qualsiasi disfunzione possa in qualche modo compromettere la sicurezza dei dati.

La nomina si intende revocata di diritto alla scadenza del rapporto contrattuale o alla risoluzione, per qualsiasi causa, dello stesso.

Art. 21 - Cauzione definitiva

1. Per il perfezionamento del contratto relativo alle prestazioni di cui in oggetto non è richiesto il versamento di alcuna cauzione.

Art. 22 - Obblighi assicurativi

1. Sono a carico esclusivo dell'appaltatore tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose dell'appaltatore stesso, di terzi o della stazione appaltante.

2. In relazione a quanto sopra, l'appaltatore si impegna a stipulare con compagnie assicuratrici di primaria importanza opportune polizze a copertura rischi, infortuni e responsabilità civili (RCT/RCO) con un massimale di Euro 1.000.000,00 per ogni sinistro, sia per danni a persone che a cose; e si obbliga a trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'inizio del servizio, copia delle polizze suddette, relative al proprio personale operante nell'ambito del contratto.

3. L'appaltatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.

Art. 23 – Penali

1. Qualora vengano accertate a carico dell'aggiudicatario inadempienze rispetto a quanto previsto dal presente Capitolato speciale d'appalto, e comunque mancanze e/o disservizi rilevanti per la regolare esecuzione delle prestazioni, la stazione appaltante potrà applicare penali nei confronti dell'aggiudicatario stesso.

2. In caso di inadempimento delle prestazioni si applicherà una penale di Euro 100,00 (cento/00); previa contestazione scritta, avverso la quale l'aggiudicatario avrà facoltà di presentare le proprie osservazioni entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento. Nel caso in cui l'appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato

accoglimento delle medesime da parte della stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'appaltatore in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali.

3. Si definiscono di seguito i casi di inadempienze/disservizi:

- per ogni caso di mancato rispetto dell'orario di svolgimento dei turni lavorativi;
- per ogni caso di assenza del personale, non tempestivamente sostituito;
- per ogni inosservanza della norme di legge relative al personale dipendente, come gli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali e/o per la mancata applicazione dei contratti collettivi e /o per il mancato rispetto delle normative sulla sicurezza.

Art. 24 - Risoluzione del contratto per inadempimento

1 Ai sensi dell'art. 1453 c.c., nel caso di reiterato ritardo nell'esecuzione o accertato inadempimento rispetto alle obbligazioni oggetto del contratto di appalto (almeno 10 contestazioni), la stazione appaltante procederà a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso; in tal caso all'aggiudicatario può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per la stazione appaltante.

Art. 25 – Clausole di risoluzione espressa

1. La stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c., a tutto rischio dell'aggiudicatario, con riserva di risarcimento danni nei seguenti casi:

- a. frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'affidatario nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- b. cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art. 14 del presente capitolato;
- c. mancato rispetto, reiterato per almeno 3 volte, degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- d. riscontro, durante le "verifiche ispettive" eseguite dalla stazione appaltante, ai sensi dell'art. 13 del presente capitolato, nei confronti dell'aggiudicatario di "non conformità" che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocimento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa;

- e. il venire meno dei requisiti inerenti le professionalità indicate nell'offerta tecnica;
- f. ripetuto ed ingiustificato mancato adeguamento alle direttive impartite dalla stazione appaltante;
- g. utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati, senza deroga documentata da parte della stazione appaltante;
- h. mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
- i. il non aver iniziato l'espletamento del servizio oggetto del contratto entro il termine previsto.

2. I casi elencati saranno contestati all'aggiudicatario per iscritto dalla stazione appaltante, contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.

3. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'aggiudicatario di qualsivoglia natura.

4. Nel caso di risoluzione, la stazione appaltante si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall'aggiudicatario il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto; in tal caso all'aggiudicatario potrà essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per la stazione appaltante.

Art. 26 – Recesso

1. E' facoltà della stazione appaltante recedere tramite raccomandata A/R, ex art. 1671 c.c., unilateralmente dal contratto in qualunque momento, anche se è già stata iniziata l'esecuzione della fornitura, fatto salvo l'obbligo di corrispondere all'aggiudicatario, oltreché il corrispettivo per la eventuale parte di attività utilmente prestata, un indennizzo relativo alle spese sostenute e documentate.

Art. 27 - Definizione delle controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'appaltatore, che non si siano potute definire in via amministrativa, sia durante

l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.

Art. 28 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. Il contraente si impegna a dare immediata comunicazione alla Provincia Autonoma di Trento ed al Commissariato del Governo per la provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
3. Ove l'aggiudicatario non assolva agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge n. 136 del 13 agosto 2010, la Provincia Autonoma di Trento procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente, come stabilito dalla norma, le autorità competenti.

Art. 29 – Spese contrattuali

1. L'imposta di bollo e di registro del contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'appaltatore, mentre l'IVA sul corrispettivo grava sulla stazione appaltante.

Art. 30 - Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip

1. La stazione appaltante si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni stipulate da APAC o Consip, ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'aggiudicatario, nel caso in cui il medesimo non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità a dette convenzioni.
2. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione tramite PEC e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni.
3. In caso di recesso verranno pagate all'aggiudicatario le prestazioni regolarmente eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite.

Art. 31 - Disposizioni anticorruzione

1. Nell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012 n. 190 (*"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*) e visibile sul sito istituzionale della stazione appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 32 - Norma di chiusura

L'aggiudicatario, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del servizio di cui in oggetto, riconosce ed accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento della fornitura, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.